



Il Ministro della cultura

Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il sostegno dell'editoria musicale

- VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;
- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, e, in particolare, l'articolo 183, comma 2;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;
- VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*;
- VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”*;
- VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 36;



Il Ministro della cultura

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti le misure urgenti di contenimento della diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO dell'impatto negativo prodotto in conseguenza delle misure di contenimento del Covid-19 sull'editoria musicale, che rappresenta un segmento significativo del comparto dello spettacolo e delle attività culturali;

RILEVATO altresì che i proventi dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore riferiti all'anno 2020 verosimilmente subiranno, a causa dell'emergenza sanitaria, un significativo decremento;

RITENUTO opportuno prevedere una misura di sostegno agli operatori dell'editoria musicale;

DECRETA:

Art. 1

(Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il sostegno agli operatori dell'editoria musicale)

1. Una quota, pari a euro 5 milioni per l'anno 2021, del Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è destinata al sostegno agli operatori dell'editoria musicale.

Art. 2

(Presentazione delle domande)

1. Possono presentare domanda di contributo operatori dell'editoria musicale associati a un organismo di gestione collettiva in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale in Italia;
- b) risultare iscritti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (se soggetto ad obbligo di iscrizione);
- c) avere un fatturato annuo derivante da diritto d'autore del triennio 2017-2018-2019 liquidato dall'organismo di gestione collettiva di riferimento nel corso del triennio 2018-2019-2020 pari ad almeno 3.000 euro;
- d) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
- e) assenza di procedure fallimentari;



Il Ministro della cultura

f) non aver riportato condanne definitive per violazione delle norme di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

2. Entro 15 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi. I soggetti interessati presentano domanda, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale.

3. La domanda di contributo deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, indicando l'organismo di gestione collettiva pertinente, nonché:

- a) il fatturato annuo derivante da diritto d'autore del triennio 2017-2018-2019 liquidato dall'organismo di gestione collettiva di riferimento nel corso del triennio 2018-2019-2020;
- b) il fatturato annuo derivante da diritto d'autore dell'anno 2020 liquidato dall'organismo di gestione collettiva di riferimento nel corso del 2021;
- c) la differenza tra il fatturato annuo medio di cui alla lettera a) e il fatturato dell'anno 2020 di cui alla lettera b).

Art. 3

(Erogazione dei contributi)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti beneficiari in proporzione alla differenza tra il fatturato annuo medio di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 3, e il fatturato dell'anno 2020 di cui alla lettera b) del medesimo articolo 2, comma 3.

2. Entro 7 giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Direzione generale Spettacolo trasmette a Siae ed agli altri organismi di gestione collettiva le domande di rispettiva competenza, per la verifica, nei 15 giorni successivi, del possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio e per la certificazione del reddito autorale. La Siae e gli organismi di gestione collettiva di cui al comma 2 provvedono inoltre a certificare gli importi della differenza tra il fatturato annuo medio di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 3, e il fatturato dell'anno 2020 di cui alla lettera b) del medesimo articolo 2 e li comunicano alla Direzione generale Spettacolo che, acquisiti i dati da tutti gli organismi di gestione collettiva provvede al calcolo del contributo secondo quanto previsto dal comma 1, per tutti i beneficiari ammessi e alla successiva erogazione.

Art. 4

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli



Il Ministro della cultura

eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Roma, 19 ottobre 2021

IL MINISTRO